

Camera dei Deputati

Legislatura 12
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03732
presentata da **ANGHINONI UBER** il **29/09/1994** nella seduta numero **63**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BELLOMI SALVATORE	LEGA NORD	09/29/1994
DOZZO GIANPAOLO	LEGA NORD	09/29/1994
FOGLIATO SEBASTIANO	LEGA NORD	09/29/1994
STROILI FRANCESCO	LEGA NORD	09/29/1994

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'AMBIENTE

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
FANTOZZI AUGUSTO	MINISTRO, MINISTERO DELLE FINANZE	03/30/1995

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 29/09/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 30/03/1995
ITER CONCLUSO IL 26/04/1995

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI, GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI, PROROGA DI TERMINI, TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

L 1993 0427, DECRETO LEGGE 1992 0331

TESTO ATTO

Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il decreto legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 29 ottobre 1993, prevede che le autovetture e gli autoveicoli muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché con gas metano, il cui collaudo, attestato nel libretto di circolazione, sia avvenuto tra il 2 maggio 1993 e il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi; il termine entro il quale è valida la suddetta esenzione è in procinto di scadere; in presenza della suddetta esenzione si è verificato un aumento dell'utilizzazione di auto a gas, con notevole vantaggio per l'inquinamento ambientale e per il risparmio energetico; se siano allo studio iniziative al fine di prolungare il suddetto regime di esenzione, o di renderlo permanente. (4-03732)

RISPOSTA ATTO

La questione sollevata dalla S.V. Onorevole, con l'interrogazione cui si risponde, ha trovato soluzione con l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, le cui disposizioni sono state reiterate dal recente decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48. Invero, l'articolo 1, comma 16, del suindicato decreto-legge n. 48 del 1995, estende l'esenzione dal pagamento della tassa speciale (di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) "per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della motorizzazione civile". Ulteriori provvedimenti agevolativi in materia potranno essere valutati compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.